

Bruxelles, 12 maggio 2026
(OR. en)

9221/26

DELECT 88
PECHE 171

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 2983 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.5.2026 recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2983 final.

All.: C(2026) 2983 final



Bruxelles, 12.5.2026
C(2026) 2983 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.5.2026

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione¹ integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio² per quanto riguarda le norme in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 e, da tale data, è stato modificato più volte. Successivamente a tali modifiche, in detto regolamento delegato sono stati rilevati ulteriori errori minori. È opportuno rettificare tali errori e omissioni e introdurre cambiamenti modificando di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.

L'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regolamento delegato ha inoltre dimostrato la necessità di precisare ulteriormente diverse disposizioni. Il presente regolamento delegato dovrebbe pertanto modificare tali disposizioni come indicato di seguito.

- **Ambito di applicazione:**
 - escludere dall'ambito di applicazione la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale.
- **Applicazione di condizioni specifiche:**
 - chiarire l'applicazione delle condizioni specifiche o delle garanzie in materia di sanità animale che l'Unione ha assegnato negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- **Identificazione degli animali:**
 - chiarire e allineare i requisiti tecnici per l'identificazione per l'ingresso nell'Unione di ungulati, ratiti e volatili in cattività e disciplinare determinate situazioni che inizialmente non erano state affrontate.
- **Volatili in cattività e relative uova da cova per programmi di conservazione:**
 - chiarire l'esenzione vigente e trasformarla in deroga per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività destinati a programmi di conservazione approvati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione ed estendere tale deroga alle uova da cova di tali volatili in cattività.
- **Prodotti a base di carne:**
 - chiarire le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne.

¹ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

² Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

- **Prodotti lattiero-caseari:**
 - allineare le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi.
- **Uova e ovoprodotti:**
 - allineare le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di uova e ovoprodotti sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi.
- **Prodotti composti:**
 - modificare le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro o ovoprodotti.
- **Prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro l'HPAI effettuati in un paese terzo:**
 - allineare le informazioni richieste che devono essere incluse nei programmi di vaccinazione dei paesi terzi alle prescrizioni di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.
- **Trattamenti di riduzione dei rischi per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli ovoprodotti:**
 - aggiornare i pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi sulla base di recenti pareri scientifici.
- **Animali acquatici:**
 - aggiornare le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici sulla base di recenti pareri scientifici.
- **Equini:**
 - chiarire le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati equini.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato i membri del gruppo di esperti in materia di sanità animale (E00930) in merito al contenuto del progetto di regolamento delegato nel corso di riunioni tenutesi l'8 ottobre 2024 e il 6 marzo 2025. I membri hanno avanzato diverse osservazioni in merito alla formulazione del progetto di regolamento delegato al fine di migliorarne la chiarezza. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nel progetto di atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento deve essere adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare a norma dell'articolo 234, paragrafo 2, dell'articolo 237, paragrafo 4, e dell'articolo 239, paragrafo 2.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.5.2026

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")¹, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, l'articolo 237, paragrafo 4, e l'articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione² integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 descrive l'oggetto e l'ambito di applicazione di tale regolamento delegato e fa riferimento a norme riguardanti, tra l'altro, l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale e i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l'ingresso. La gelatina e il collagene quali definiti nell'allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³ sono considerati, a causa del loro processo di produzione, prodotti di origine animale che non comportano un rischio per quanto riguarda le malattie animali trasmissibili che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre i prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono prodotti di origine animale per i quali è stato dimostrato che il trattamento delle materie prime utilizzate per la loro fabbricazione elimina ogni rischio per la salute pubblica o degli

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

³ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

animali. È pertanto opportuno escludere la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (3) Inoltre l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 esonera i volatili in cattività importati per programmi di conservazione approvati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione dall'applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di pollame e volatili in cattività. Al fine di garantire la corretta applicazione di tale esenzione, essa dovrebbe piuttosto essere considerata come una deroga nel contesto dell'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività nel rispetto di condizioni procedurali e sostanziali. Inoltre all'autorità competente dello Stato membro di ingresso dovrebbe essere consentito di autorizzare l'ingresso non solo di volatili in cattività, ma anche delle relative uova da cova per programmi di conservazione accettati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 1 e 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni riguardanti l'applicazione di condizioni specifiche relative all'indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona. Al fine di chiarire l'applicabilità di condizioni specifiche non limitate all'indennità da malattia, è opportuno includere in un nuovo articolo 10 bis del regolamento delegato (UE) 2020/692 disposizioni supplementari relative all'applicabilità di ulteriori condizioni specifiche o garanzie in materia di sanità animale stabilite conformemente al regolamento (UE) 2016/429.
- (5) Gli articoli 21, 43 e 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni per l'identificazione, rispettivamente, degli ungulati, dei ratiti e dei volatili in cattività. Al fine di garantire la conformità di tali disposizioni alle pertinenti norme ISO è pertanto opportuno modificare gli articoli 21, 43 e 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per gli ungulati che fanno parte di una partita destinata all'ingresso nell'Unione. Conformemente al paragrafo 6 di tale articolo, le partite di equini devono soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato XI, punto 2, in funzione del gruppo sanitario, determinato conformemente all'allegato XI, punto 1, al quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono stati assegnati nell'elenco. Al fine di prevenire la diffusione delle pertinenti malattie degli equini da paesi terzi, territori o loro zone nel territorio dell'Unione, è inoltre necessario applicare tali condizioni specifiche a un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono stati segnalati casi di una malattia di cui all'allegato XI, punti da 2.1 a 2.5, per il periodo indicato nell'allegato IV, punto 2 o 3. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Tuttavia se nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona non sono mai stati segnalati casi di una malattia di cui all'allegato XI, punti da 2.1 a 2.5, o se tale malattia è stata assente per il periodo indicato nell'allegato IV, punto 2 o 3, gli animali della partita dovrebbero essere esentati dalle condizioni specifiche di cui all'allegato XI, punto 2, e l'ingresso nell'Unione di partite di equini dovrebbe essere consentito. È pertanto opportuno aggiungere un nuovo paragrafo 7 all'articolo 24 di tale regolamento delegato al fine di prevedere tale possibilità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (7) Gli articoli 148 e 149 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne. Inoltre l'allegato XXV, parte B, di tale regolamento delegato stabilisce condizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di carni fresche originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica. Al fine di garantire un'adeguata riduzione dei rischi, tali condizioni specifiche dovrebbero riflettersi rispettivamente nell'articolo 148, lettera b), e nell'articolo 149, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le possibilità di approvvigionamento di carni fresche per la trasformazione dei prodotti a base di carne destinati all'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 148 e 149 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (8) L'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative al trattamento dei prodotti lattiero-caseari che entrano nell'Unione da paesi terzi. L'articolo 121 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative al trattamento per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale diversi da quelli freschi o crudi, compresi i prodotti lattiero-caseari. Per motivi di coerenza, l'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato in modo da fare riferimento all'articolo 121. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9) L'articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e trasformati a partire dal latte. Tali prescrizioni dovrebbero essere modificate in modo da consentire l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari, sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, trasformati a partire da latte crudo o da prodotti lattiero-caseari da esso derivati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (10) L'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di ovoprodotti. Tali prescrizioni dovrebbero essere modificate in modo da consentire, a determinate condizioni, l'ingresso nell'Unione di partite di ovoprodotti originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (11) L'articolo 162 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale. L'articolo 162, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla parte IV, titolo 1, di tale regolamento delegato, che indica, tra l'altro, dove deve essere applicato il trattamento di riduzione dei rischi espressamente assegnato dall'Unione, nell'elenco, al paese terzo, al territorio o alla loro zona e alle specie del prodotto trasformato di origine animale. Inoltre, per motivi di coerenza, all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato, il riferimento all'Unione dovrebbe essere sostituito da un riferimento a uno Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 162 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (12) L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari o ovoprodotti, o entrambi, che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente. Tale articolo dovrebbe stabilire prescrizioni più

dettagliate per quanto riguarda l'origine dei prodotti lattiero-caseari utilizzati per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione e i casi in cui dovrebbe essere applicato il trattamento di riduzione dei rischi richiesto. L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre essere allineato alle prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti di cui in particolare all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché all'articolo 2, punto 9, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione⁴ per quanto riguarda l'applicazione del trattamento di riduzione dei rischi e la documentazione che accompagna le partite di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari o ovoprodotti, o entrambi, che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente all'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (13) L'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro le malattie di categoria A di cui all'allegato IV, parte C, conformemente alle indicazioni che figurano in tale allegato, parte C, punto 2. Al fine di garantire adeguate misure di riduzione dei rischi e una sorveglianza efficace della peste equina ed evitare possibili malintesi, il riferimento alla vaccinazione sistematica dovrebbe essere soppresso dall'allegato IV, parte C, punto 2. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, parte C, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (14) Conformemente all'articolo 37, lettera c), punto i), all'articolo 105, lettera c), punto i), e all'articolo 141, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, l'autorità competente del paese terzo o territorio di origine in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità deve fornire garanzie del fatto che il programma di vaccinazione è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XIII di tale regolamento delegato. Le informazioni minime da includere in tali programmi di vaccinazione dovrebbero essere allineate all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione⁵. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (15) Gli allegati XXVII e XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono gli elenchi dei trattamenti di riduzione dei rischi rispettivamente per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli ovoprodotti. Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato determinati trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale, compresi il latte e i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti, e le conclusioni dell'EFSA in merito all'efficacia di tali trattamenti di riduzione dei rischi sono state pubblicate in un parere scientifico dal titolo "Assessment

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj).

of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials"⁶. Gli allegati XXVII e XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere aggiornati per tenere conto dei trattamenti efficaci di riduzione dei rischi raccomandati in tale parere dell'EFSA e delle norme internazionali vigenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XXVII e XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (16) L'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce l'elenco delle specie sensibili a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. I recenti pareri dell'EFSA riguardanti la nefrobatteriosi⁷, l'infezione da *Gyrodactylus salaris*⁸, la necrosi pancreatica infettiva⁹, l'infezione da alfavirus dei salmonidi¹⁰ e la viremia primaverile della carpa¹¹ hanno aggiornato gli elenchi delle specie di animali acquatici sensibili a tali malattie. È pertanto opportuno modificare l'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 per tenere conto di tali pareri dell'EFSA.
- (17) L'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni alle quali determinate specie sono considerate vettrici delle malattie elencate degli animali acquatici. Per l'infezione da *Mikrocytos mackini*, nell'allegato XXX non sono elencate specie vettrici. In un recente parere dell'EFSA dal titolo "Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of molluscs"¹² *Crassostrea virginica* è stata individuata come vettrice dell'infezione da *Mikrocytos mackini*. È pertanto opportuno modificare l'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692 per tenere conto di tale parere dell'EFSA.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (19) L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede inoltre deroghe relative al periodo di permanenza per determinati equini. L'attuale titolo di tale articolo fa erroneamente riferimento alle deroghe solo per i cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali. È pertanto opportuno modificare il titolo

⁶ "Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7443>.

⁷ "Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) 2016/429): Bacterial kidney disease (BKD)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8326>.

⁸ "Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) 2016/429): infection with *Gyrodactylus salaris* (GS)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8325>.

⁹ "Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): infectious pancreatic necrosis (IPN)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8028>.

¹⁰ "Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) 2016/429): Infection with salmonid alphavirus (SAV)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8327>.

¹¹ "Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) 2016/429): Spring Viraemia of Carp (SVC)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8324>.

¹² "Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of molluscs", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2023.8173>.

dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/692 affinché ne rispecchi con precisione il contenuto.

- (20) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga, tra l'altro, all'obbligo di inclusione nell'elenco del paese terzo o territorio di origine degli ungulati di cui all'articolo 3, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È necessario rettificare l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per garantire che faccia accuratamente riferimento all'articolo 3, lettera a), punto i), di tale regolamento. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (21) L'allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni specifiche che devono essere garantite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio se il paese terzo, il territorio o la loro zona sono indenni da determinate malattie da un periodo inferiore a quello indicato nella tabella della parte A di tale allegato. Il riferimento errato agli equini riproduttori dovrebbe essere soppresso dalla riga relativa alla morva (infezione da *Burkholderia mallei*) nella tabella di cui all'allegato IV, parte B, di tale regolamento delegato, in quanto il programma di sorveglianza effettuato nello stabilimento di origine degli equini da spedire nell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli animali sensibili. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (22) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- "Il presente regolamento non si applica all'ingresso nell'Unione, né ai movimenti e alla manipolazione dopo l'ingresso, di partite dei seguenti prodotti di origine animale:
- a) gelatina e collagene quali definiti nell'allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.";
- b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) pollame e volatili in cattività (titolo 3);";
- 2) è inserito l'articolo 10 bis seguente:

"Articolo 10 bis

Ulteriori condizioni specifiche

1. Oltre alle condizioni specifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona, o di un loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, è consentito se tali

partite soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel presente regolamento, nonché, se del caso, eventuali ulteriori condizioni specifiche o garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che l'Unione ha assegnato, nell'elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati conformemente all'articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429.

2. Eventuali ulteriori condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono determinate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/429.";
- 3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Identificazione degli ungulati

1. L'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con almeno uno dei seguenti mezzi di identificazione, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l'animale e il certificato sanitario che lo accompagna:
 - a) un marchio auricolare convenzionale recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico;
 - b) un marchio auricolare elettronico recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico. Il codice di identificazione visibile e il codice di identificazione elettronica devono corrispondere.
2. L'ingresso nell'Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con almeno uno dei seguenti metodi:
 - a) uno dei seguenti mezzi di identificazione, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l'animale e il certificato sanitario che lo accompagna:
 - i) un transponder iniettabile recante un codice di identificazione costituito dal codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico;
 - ii) un marchio auricolare convenzionale recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico;
 - iii) un marchio auricolare elettronico recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico. Il codice di identificazione visibile e il codice di identificazione elettronica devono corrispondere;
 - b) in caso di equini diversi da quelli destinati alla macellazione, un documento di identificazione, rilasciato al più tardi al momento della certificazione per l'ingresso nell'Unione, che:

- i) descrive e rappresenta l'animale, compresi i metodi di identificazione alternativi, in modo da stabilire un collegamento inequivocabile tra l'animale e il documento di identificazione che lo accompagna;
 - ii) contiene informazioni sul codice individuale emesso da un transponder iniettabile impiantato nel caso in cui tale codice non sia conforme alle specifiche di cui alla lettera a).
 3. In deroga al paragrafo 1, l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati destinati a stabilimenti confinati può essere consentito se tali animali sono identificati individualmente mediante un transponder iniettabile o un metodo di identificazione alternativo che garantisce un collegamento inequivocabile tra l'animale e la documentazione di entrata che lo accompagna.
 4. Se gli ungulati sono identificati con un identificatore elettronico non conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione delle partite di ungulati fornisce il dispositivo di lettura che consente in qualsiasi momento di verificare l'identificazione dell'animale.
 5. In deroga al paragrafo 1, sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest'ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), può essere sostituito da un codice diverso da quello stabilito nella norma ISO 3166-1.";
- 4) l'articolo 24 è così modificato:
- a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso nell'Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le condizioni specifiche di cui all'allegato XI, punto 2:

 - a) in funzione del gruppo sanitario, determinato conformemente all'allegato XI, punto 1, al quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono stati assegnati nell'elenco, oppure
 - b) qualora siano stati segnalati casi di peste equina, encefalomielite equina venezuelana, morva (*Burkholderia mallei*), durina o surra (*Trypanosoma evansi*) per il periodo indicato nell'allegato IV, parte A, punto 2 o 3, nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona.";
 - b) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. In deroga al paragrafo 6, lettera a), e alle condizioni specifiche di cui all'allegato XI, punto 2, l'ingresso nell'Unione di partite di equini è consentito se nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona non sono mai stati segnalati casi di una malattia indicata nella tabella di cui all'allegato XI, punto 1, o se tale malattia è stata assente per il periodo indicato nell'allegato IV, parte A, punto 2 o 3.";
- 5) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito

1. L'ingresso nell'Unione di partite di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con almeno uno dei seguenti mezzi

di identificazione recanti un codice di identificazione che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l'animale e il certificato sanitario che lo accompagna:

- a) un collare recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico;
 - b) un transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico.
2. Se il transponder iniettabile non è conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di ratiti fornisce il dispositivo di lettura che consente in qualsiasi momento di verificare l'identificazione degli animali.";
- 6) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

Prescrizioni relative all'identificazione dei volatili in cattività

1. L'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati prima della spedizione dallo stabilimento di origine con almeno uno dei seguenti mezzi di identificazione che stabilisce un collegamento inequivocabile tra gli animali e il certificato sanitario che li accompagna:
 - a) un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese terzo o territorio in cui gli animali sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico;
 - b) un transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile un codice di identificazione costituito dal codice del paese terzo o territorio in cui gli animali sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166-1 e un codice numerico unico.
2. Se i volatili in cattività sono identificati con un transponder iniettabile di cui al paragrafo 1, lettera b), non conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di volatili in cattività fornisce il dispositivo di lettura che consente in qualsiasi momento di verificare l'identificazione dei volatili in cattività.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può accettare, in circostanze eccezionali, volatili in cattività non conformi alle disposizioni di tale paragrafo per quanto riguarda i mezzi di identificazione e il numero di identificazione individuale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la destinazione finale del volatile in cattività è uno stabilimento confinato;
 - b) il volatile in cattività è stato inizialmente identificato secondo una diversa norma riconosciuta a livello internazionale;
 - c) non è stato possibile identificare nuovamente il volatile in cattività conformemente alle norme di cui al paragrafo 1;

- d) non vi è alcun dubbio in merito al paese terzo o territorio in cui il volatile in cattività è stato inizialmente identificato;
 - e) il mezzo di identificazione con il codice di identificazione individuale del volatile in cattività stabilisce un collegamento inequivocabile tra l'animale e il certificato sanitario che lo accompagna.";
- 7) all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "4. In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 53 a 61 e agli articoli 115 e 116, l'autorità competente dello Stato membro di ingresso può autorizzare l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività o delle relative uova da cova che non soddisfano tali prescrizioni se:
- a) essi sono destinati all'ingresso nell'Unione per programmi di conservazione o per scopi accettati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, e
 - b) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha concesso un'autorizzazione specifica per l'ingresso di ciascuna partita e ha stabilito le norme applicabili a tale ingresso.";
- 8) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

"Articolo 148

Prodotti a base di carne non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito se i prodotti a base di carne di tali partite non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XXVI solo se:

- a) il paese terzo o il territorio di origine o la loro zona sono elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie pertinenti, e per l'ingresso nell'Unione di queste carni fresche non sono richieste condizioni specifiche conformemente alla parte IV, titolo 2, capi 1 e 2;
 - b) le carni fresche utilizzate per la trasformazione del prodotto a base di carne erano conformi a tutte le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche e quindi idonee all'ingresso nell'Unione ed erano originarie di almeno uno dei seguenti luoghi:
 - i) del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;
 - ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie pertinenti senza l'obbligo di applicare le condizioni specifiche di cui all'allegato XXV, parte B;
 - iii) di uno Stato membro.";
- 9) all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 148 è consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti almeno al trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVI, espressamente assegnato dall'Unione, nell'elenco, al paese terzo o al territorio di origine del prodotto a base di carne o alla loro zona conformemente all'articolo 121, e se le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne erano originarie di almeno uno dei seguenti luoghi:

- a) del paese terzo o territorio o della loro zona in cui il prodotto a base di carne è stato trasformato;
- b) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati, autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie pertinenti senza l'obbligo di applicare le condizioni specifiche di cui all'allegato XXV, parte B;
- c) di uno Stato membro.";

10) l'articolo 155 è sostituito dal seguente:

"Articolo 155

Trattamento dei prodotti lattiero-caseari

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari è consentito solo se i prodotti lattiero-caseari di tali partite sono stati trattati conformemente all'articolo 121 come prescritto all'articolo 156 o all'articolo 157.";

11) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Articolo 157

Prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 156 è consentito solo se i prodotti di tali partite sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui alla colonna A della tabella figurante nell'allegato XXVII se:

- a) sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti dalle specie *Bos taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis* o *Camelus dromedarius*;
- b) il paese terzo o territorio di origine o la loro zona non erano indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data della mungitura, o se la vaccinazione contro tali malattie è stata effettuata durante tale periodo.

2. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari è consentito solo se i prodotti lattiero-caseari di tali partite sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII se tali prodotti sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da specie di animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da più specie di animali è consentito solo se tali prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:

- a) almeno al trattamento di riduzione dei rischi più rigoroso assegnato a ciascuna delle specie di animali di origine se la miscelazione del latte crudo o dei prodotti lattiero-caseari avviene prima della trasformazione finale del prodotto lattiero-caseario; o
- b) al trattamento di riduzione dei rischi assegnato a ciascuna delle specie di animali di origine se la miscelazione dei prodotti avviene dopo la trasformazione di ciascuno dei loro ingredienti.";

12) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Articolo 160

Paese terzo o territorio di origine, o loro zona, per quanto riguarda gli ovoprodotti

L'ingresso nell'Unione di partite di ovoprodotti è consentito solo se gli ovoprodotti di tali partite:

- a) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di uova e che applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni stabilite:
 - i) nell'allegato II del presente regolamento; o
 - ii) nel pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); o
- b) sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e in cui sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di riduzione dei rischi, come stabilito per tale specifico ovoprodotto nelle tabelle di cui all'allegato XXVIII, punti 1 e 2, al fine di garantire l'inattivazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e del virus della malattia di Newcastle.";

13) all'articolo 162, il paragrafo 2 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione dei prodotti specifici di origine animale di cui ai titoli 1, 3, 4 e 5 della presente parte;"
- b) alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) in uno Stato membro; o";

14) l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

"Articolo 163

Prescrizioni specifiche per alcuni prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari o ovoprodotti, o entrambi

1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti che non contengono prodotti ottenuti dal colostro o prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:
 - a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- i) i prodotti lattiero-caseari sono stati ottenuti in uno Stato membro o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - ii) i prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti in uno Stato membro o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi in cui è stato applicato tale trattamento di riduzione dei rischi, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - iii) i prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi in cui è stato applicato tale trattamento di riduzione dei rischi, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - iv) i prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII, indipendentemente dalle specie di origine del latte, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti in uno Stato membro in cui è stato applicato tale trattamento di riduzione dei rischi o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi in cui è stato applicato tale trattamento di riduzione dei rischi, o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari in cui è stato applicato tale trattamento di riduzione dei rischi, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari;
- b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di riduzione dei rischi, come stabilito per tale specifico ovoprodotto nelle tabelle di cui all'allegato XXVIII, punti 1 e 2, al fine di garantire l'inattivazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e del virus della malattia di Newcastle, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il

prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti.

2. In deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), del presente regolamento e al paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e di partite di prodotti composti contenenti ovoprodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se tali prodotti composti sono prodotti in un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti conformemente al presente regolamento, o prodotti della pesca conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.
3. In deroga all'articolo 3, lettera c), punto i), del presente regolamento, l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è consentito se tali partite sono accompagnate da una dichiarazione corrispondente a un attestato privato quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione*.
4. La dichiarazione di cui al paragrafo 3:
 - a) accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell'Unione;
 - b) è preparata e firmata dall'operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio** responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1 o 2, o entrambi.

* Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

** Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).";

- 15) gli allegati IV, XIII, XXI e da XXVII a XXX sono modificati conformemente all'allegato, parte A, del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:

- 1) all'articolo 12, il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Deroghe relative al periodo di permanenza per determinati equini";

- 2) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettera a), punto i), e all'articolo 28, paragrafo 1, l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati provenienti da stabilimenti di paesi terzi o territori che non soddisfano tali prescrizioni è consentito se le partite sono destinate a uno stabilimento confinato e purché:
- a) circostanze impreviste eccezionali rendano impossibile la conformità a tali prescrizioni;
 - b) le partite soddisfino le condizioni di cui all'articolo 32.";
- 3) l'allegato IV è rettificato conformemente all'allegato, parte B, del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.5.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN